

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 1993

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 81

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1993, n. 329.

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.**



## S O M M A R I O

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

<b>DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1993, n. 329.</b> — <i>Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione</i>	Pag. 5
Elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale degli affari generali	» 9
Elenco dei procedimenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo	» 13
Elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali	» 16
Elenco dei procedimenti della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base	» 19
Elenco dei procedimenti della Direzione generale delle miniere	» 23
Elenco dei procedimenti di competenza dei distretti minerari	» 28
Elenco dei procedimenti della Direzione generale della produzione industriale. . . . .	» 30
Elenco dei procedimenti di competenza dell'ufficio centrale brevetti. . . . .	» 35
Note . . . . .	» 37



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1993, n. 329.

**Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 9 marzo 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

*Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione (articoli 2 e 4)*

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia che ne conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate,

che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente.

#### Art. 2.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della richiesta o della proposta.

#### Art. 3.

##### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento

di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 4.

##### *Comunicazione dell'inizio del procedimento*

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

#### Art. 5.

##### *Partecipazione al procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

#### Art. 6.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di

conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle si intendono modificati in conformità

#### Art. 7

##### *Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti

rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto.

#### Art. 8.

##### *Parere facoltativo del Consiglio di Stato*

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di parere e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

#### Art. 9.

##### *Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale*

1. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale rispettivamente attribuiti, gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli uffici metrici provinciali, i distretti minerari, le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

#### Art. 10.

##### *Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

## Art. 11.

*Integrazione e modificazioni del presente regolamento*

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

## Art. 12.

*Pubblicità aggiuntiva*

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dal

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 1993

*Il Ministro:* GUARINO

Visto, il Guardasigilli: CONSO  
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993  
Registro n. 6 Industria, foglio n. 175

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Fermine
<b>DIVISIONE I</b> (Assunzione e carriera del personale)			
1	Indizione concorso pubblico . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686 Legge 10-7-1984, n. 301	gg. 225
2	Nomina commissione giudicatrice pubblico concorso . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686 Legge 10-7-1984, n. 301 D.P.C.M. 10-6-1986	gg. 180
3	Esclusione o sanatoria posizione candidati nei concorsi pubblici per esami e o per titoli . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686 Legge 10-7-1984, n. 301	gg. 260
4	Approvazione graduatoria concorsuale . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686 Legge 10-7-1984, n. 301	gg. 120
5	Chiamata in servizio . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	gg. 70
6	Nomina vincitori o idonei concorsi . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686 Legge 11-7-1980, n. 312 D.P.R. 29-12-1984, n. 1219 Legge 22-8-1985, n. 444 D.P.C.M. 10-6-1986 Legge 29-12-1988, n. 554	gg. 150
7	Conferma in ruolo, riammissione in servizio, promozione, reggenza, conferimento e delega funzioni dirigenziali . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 80
8	Autorizzazione incarico . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	gg. 70
9	Costituzione - Rinnovo commissioni di sorveglianza sull'archivio . . . . .	D.P.R. 30-9-1963, n. 1409	gg. 735
<b>DIVISIONE II</b> (Matricola - Particolari posizioni di stato - Disciplina del personale)			
10	Costituzione e rinnovo commissioni di disciplina . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3	gg. 65
11	Comando e collocamento fuori ruolo . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Legge 27-7-1962, n. 1114	gg. 215
12	Aspettativa . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 D.P.R. 3-5-1957, n. 686	gg. 190
13	Congedo straordinario . . . . .	D.P.R. 10-1-1957, n. 3 Legge 11-11-1983, n. 638	gg. 70
14	Permessi straordinari retribuiti per motivi di studio . . . . .	D.P.R. n. 395 del 1988	gg. 100

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termini
<b>DIVISIONI III</b> (Trattamento economico del personale centrale e periferico in servizio)			
15	Determinazione trattamento economico personale	D P R 30-6-1972, n 748 Legge 11-7-1980, n 312 D.P.R. 9-6-1981, n 310 Legge 29-3-1983, n. 93 D P R 17-1-1990, n. 44	gg. 105
<b>DIVISIONI IV</b> (Trattamento economico del personale centrale e periferico in quiescenza)			
16	Cessazione dal servizio	D P R 10-1-1957, n 3 D P R. n. 1092/1973 Legge 11-7-1980, n 312	gg. 135
17	Trattamento di quiescenza	D P R 10-1-1957, n. 3 D P R. n 1092/1973 D.P.R. 30-6-1972, n 748 Legge 11-7-1980, n. 312	gg. 615
18	Progetto di buonuscita ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità	D P R n 1032 del 1973	gg. 615
19	Riscatto e ricongiunzione dei servizi	D P R 29-12-1973 n 1092	gg. 615
20	Ricongiunzione periodi assicurativi	Legge 7-2-1979, n 29	gg. 615
21	Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio	D P R 10-1-1957 n 3 D P R n 1092/1973	gg. 825
22	Equo indennizzo	D P R 10-1-1957, n 3 D P R. n 1092/1973 Legge 11-7-1980 n 312	gg. 1335
23	Costituzione di posizioni assicurative I N P S e relative liquidazioni di indennità in luogo di pensione	Legge n 322 del 1958	gg. 460
<b>DIVISIONI V</b> (Affari amministrativi e generali)			
24	Attività contrattuale per locazione immobili da adibire a sede di uffici periferici dell'amministrazione e per forniture di prodotti informatici	R.D. 18-11-1923, n 2440 R.D. n 827/1924 Legge n 392 del 1978	gg. 415
25	Riconoscimento di debito	R.D. 18-11-1923, n 2440 R.D. 23-5-1924 n 827	gg. 150

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
DIVISIONE VI (Personale delle Camere di commercio e delle Stazioni sperimentali per l'industria)			
26	Esame ed approvazione delibere concernenti bandi di concorso per assunzioni nelle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (1)	R D n 2011 del 1934	gg 50
27	Esame ed approvazione delibere concernenti il conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni dei posti disponibili ai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei concorsi	R D n 2011 del 1934	gg 50
28	Esame ed approvazione delibere concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio (1)	R D n 2011 del 1934	gg 50
29	Esame ed approvazione delibere concernenti l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione al personale in servizio nelle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (1)	R D n 2011 del 1934	gg 50
30	Esame ed approvazione delibere concernenti l'indennità di anzianità attribuita al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai segretari generali e al personale degli uffici ULPICA	R D n 2011 del 1934	gg 95
31	Esame ed approvazione delibere concernenti la liquidazione finale dei fondi di previdenza al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non iscritto alla C P D F L (2)	R D n 2011 del 1934	gg 95
32	Liquidazione indennità di anzianità al personale degli uffici provinciali dell'industria, commercio e dell'artigianato presso il Ministero	Legge n 557 del 1971	gg 90
33	Esame ed approvazione di concerto con il Ministero del tesoro, delibere concernenti la definizione delle piante organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle Stazioni sperimentali	Legge n 125 del 1968 D M 10-8-1972	gg 180
34	Decreto interministeriale derogatorio dei limiti del part-time per il personale delle Camere di commercio e delle Stazioni sperimentali per l'industria	D P C M n 17 del 1989	gg 180
35	Esame ed approvazione delibere concernenti bandi di concorso per il reclutamento di personale nelle Stazioni sperimentali per l'industria	D M 10-8-1972	gg 90
36	Esame ed approvazione delle delibere concernenti la determinazione dell'indennità di rischio al personale delle Stazioni sperimentali per l'industria, e la determinazione dell'aliquota dei diritti di analisi spettanti ai direttori delle Stazioni sperimentali per l'industria	D P R n 146 del 5-5-1975 R D n 969 del 3-6-1924	gg 90

(1) Le delibere previste ai punti 26, 27, 28 e 29, divengono esecutive, ove nel termine specificato a fianco di ciascuna, decorrente dal loro ricevimento da parte della competente Direzione generale, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego, anche con telegramma, seguito da lettera.

(2) Restano escluse dal sindacato ministeriale le delibere adottate, nella materia, in esecuzione o applicazione dei giudicati amministrativi.

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Ter
37	Esame ed approvazione delle delibere concernenti il regolamento per la ripartizione dei proventi per prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca conclusi dalle Stazioni sperimentali per l'industria	R D n 568 del 1987	gg
38	Decreto interministeriale di approvazione delle modifiche ai regolamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle Stazioni sperimentali per l'industria (1)	Legge n 125 del 1968 R.D. n. 2523 del 1923 R.D. n 969 del 1924	gg
39	Esame ed approvazione delle delibere delle Camere di commercio concernenti gli inquadramenti giuridici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per rinnovi contrattuali, in quanto comportanti sostanziali mutamenti di posizione giuridico-economica (2)	R.D. n. 2011 del 1934	gg

(1) Restano escluse dal termine le fasi relative al confronto con le organizzazioni sindacali.

(2) Il termine decorre dal momento in cui si siano verificati tutti i presupposti logico-giuridici (es. approvazione pianta dell'inquadramento in questione).

ELFNCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE  
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<p>DIVISIONE I (Affari amministrativi generali)</p>			
1	Esame ed approvazione delle delibere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) relative ai bilanci preventivi e consuntivi, alla tabella organica del personale e alle loro variazioni	Legge 12-8-1982, n. 576	gg. 90
2	Parere sull'approvazione del bilancio - Sezione previdenza della Banca nazionale delle comunicazioni (sentito l'ISVAP)	Legge 12-8-1982, n. 576 Legge 6-8-1967, n. 700	gg. 45
3	Esame ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della tabella organica del personale e loro variazioni della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)	Legge 20-3-1975, n. 70	gg. 90
<p>DIVISIONE II (rami vita) e DIVISIONE III (rami danni)</p>			
4	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita	D.P.R. 13-2-191959, n. 449 Artt. 7 e segg., legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 7 e segg., legge 22-10-1986, n. 742	gg. 180
5	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e ad altri rami vita	D.P.R. 13-2-1959, n. 449 Artt. 14 e segg., legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 14 e segg., legge 22-10-1986, n. 742	gg. 180
6	Autorizzazione allo svincolo totale delle attività destinata a copertura delle cauzioni e delle riserve tecniche	D.P.R. 13-2-1959, n. 449 Artt. 80, legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 77, legge 26-10-1986, n. 742	gg. 180
7	Autorizzazione allo svincolo parziale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche	Artt. 80, legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 77, legge 26-10-1986, n. 742	gg. 120
8	Autorizzazione ad investire disponibilità, a copertura delle riserve tecniche, in attività diverse da quelle previste dalle prescrizioni di legge	D.P.R. 13-2-1959, n. 449 Artt. 31, legge 10-6-1978, n. 295 e successive modifiche Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 32, lett. r), legge 22-10-1986, n. 742	gg. 180
9	Autorizzazione al trasferimento degli utili alla casa madre da parte delle rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione aventi sede all'estero	D.P.R. 13-2-1959, n. 449 e successive modifiche	gg. 150
10	Approvazione di modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione	Artt. 42, legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 40, legge 22-10-1986, n. 742	gg. 210
11	Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento-volontariato, totale o parziale, del portafoglio delle imprese di assicurazione	Artt. 72, legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt. 68, legge 22-10-1986, n. 742	gg. 240

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
12	Approvazione delle modalita della fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie	D P R 13-2-1959, n 449 Art 73, legge 10-6-1978, n 295 Art 69, legge 22-10-1986, n 742 Art 8, legge 12-8-1982, n 576	gg 240
13	Approvazione dei piani di risanamento o di finanziamento presentati dalle imprese di assicurazione	Art. 44, legge 10-6-1978, n 295 Art 43, legge 22-10-1986, n. 742 Art 4, legge 12-8-1982, n 576	gg 180
14	Approvazione della nomina dei commissari liquidatori delle imprese in liquidazione volontaria	Art 62, legge 10-6-1978, n 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Art 60 legge 22-10-1986, n 742	gg 140
15	Dimiego di autorizzazione all'esercizio dell'attivita assicurativa	D P R 13-2-1959, n 449 Artt 16 e segg., legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n 576 Artt 16 e segg., legge 22-10-1986, n 742	gg 180
16	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di attivita assicurativa	Art 18, legge 10-6-1978, n 295 Legge 12-8-1982, n 576 Art 17, legge 22-10-1986, n 742	gg 150
17	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attivita assicurativa .	Artt. 57 e segg., legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n 576 Artt 55 e segg., legge 22-10-1986, n 742	gg 60
18	Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa	Art 45, legge 10-6-1978, n 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Artt 47 e segg., legge 22 10-1986, n 742	gg 150
19	Divieto di assunzione di nuovi affari . . . .	Art 70, T U approvato con D P R 13-2-1959, n 449 e successive modificazioni Legge 12-8-1982, n 576	gg 150
20	Vincolo delle attivita patrimoniali dell'impresa . . . .	Art 46, legge 10-6-1978, n 295 Legge 12-8-1982, n 576 Art 44, legge 22-10-1986, n 742	gg 150
21	Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art 4, primo comma, della legge n 576/1982	Art 7, legge 12-8-1982, n. 576 modificato dall'art 2, legge 9-1-1991, n 20	gg 150
22	Liquidazione coatta amministrativa e nomina di uno o più commissari liquidatori	D.P R 13-2-1959, n. 449 Legge 10-6-1978, n. 295 Legge 12-8-1982, n. 576 Legge 22-10-1986, n 742	gg 60
<b>DIVISIONE II</b> <b>(Rami vita)</b>			
23	Approvazione delle nuove tariffe e delle nuove condizioni di polizza, nonché delle relative modificazioni in corso di esercizio	Legge 12-8-1982, n. 576 Art. 29, legge 22-10-1986, n. 742	gg 90
24	Approvazione dei piani di partecipazione agli utili di bilancio delle imprese	Art. 25, T.U. approvato con D.P.R. 13-2-1959, n. 449 Legge 12-8-1982, n 576	gg 120

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<b>DIVISIONE III</b> (Rami danni)			
25	Autorizzazione per il collocamento all'estero di rischi speciali	Art. 114, T.U. approvato con D.P.R. 13-2-1959, n. 449	gg. 90
26	Autorizzazione per l'assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità	Art. 26, D.P.R. 24-11-1970, n. 973	gg. 90
27	Approvazione delle convenzioni per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	Art. 8, D.P.R. 24-11-1970, n. 973	gg. 60
28	Formazione dell'elenco delle imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici	Art. 1, legge 10-6-1982, n. 348 Legge 12-8-1982, n. 576	gg. 180
29	Rilascio certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamenti da idrocarburi	Artt. 6 e 8, D.P.R. 27-5-1978, n. 504	gg. 30
<b>DIVISIONE IV</b> (Tenuta albo dei mediatori di assicurazione)			
30	Iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione	Legge 28-11-1984, n. 792	gg. 180
31	Rigetto delle domande di iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione	Legge 28-11-1984, n. 792	gg. 60
32	Provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione	Legge 28-11-1984, n. 792	gg. 345
<b>DIVISIONE V</b> (Tenuta albo dei mediatori di assicurazione)			
10	Iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione	Legge 7-2-1979, n. 48	Termini fissati dalla legge
11	Provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione	Legge 7-2-1979, n. 48, art. 18	gg. 345

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<b>DIVISIONE IV</b> (Ausiliari del commercio. Istituzioni per il deposito di merci) (Attività fieristiche)			
1	Autorizzazione all'istituzione di magazzini generali di deposito per merci nazionali	Art. 4, R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158	gg. 180
2	Autorizzazione all'istituzione di magazzini generali di depositi per merci estere	Art. 4, R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158	gg. 195
3	Autorizzazione all'istituzione di depositi franchi . . . . .	T.U. leggi doganali approvato con D.P.R. 23-1-1973, n. 43	gg. 295
4	Approvazione delle deliberazioni concernenti la zona franca di Gorizia, di Trieste e Udine	Legge 1°-12-1948, n. 1438 Legge 29-2-1988, n. 47	gg. 120
5	Concessione di contributi al fondo Gorizia . . . . .	Legge 29-1-1986, n. 26	gg. 90
6	Approvazione delle delibere di modifica dell'elenco delle categorie annesso al regolamento del ruolo dei periti e degli esperti	R.D. 20-9-1934, n. 2011 D.M. 29-12-1979	gg. 120
7	Riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 120
8	Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche . .	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 175
9	Erogazione contributi a enti fieristici vigilati . . . . .	Legge 18-3-1959, n. 133	gg. 45
10	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti i bilanci di previsione	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 180
11	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti i conti consuntivi	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 365
12	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti regolamenti di gestione	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 90
13	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici in materia di consistenza complessiva del personale	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 90
14	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici in materia di regolamenti o contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 90
15	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti assunzioni di mutui	R.D.L. 29-1-1934, n. 454 D.P.R. 15-1-1972, n. 7 D.P.R. 24-7-1977, n. 616, art. 53	gg. 90

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
16	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti assunzioni di impegni di spesa poliennali	R D L 29-1-1934, n 454 D P R 15-1-1972, n 7 D P R 24-7-1977, n 616, art 53	Disciplinati dal D.M. 4-8- 1992, n 425
17	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti partecipazioni in enti e società	R D L 29-1-1934, n 454 D P R 15-1-1972, n 7 D P R 24-7-1977, n 616, art 53	Disciplinati dal D.M. 4-8- 1992, n 425
18	Approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici concernenti determinazione delle misure di indennità di missione e di rappresentanza, dei gettoni di presenza o dei compensi forfettari ai componenti degli organi dell'ente	R D L 29-1-1934, n 454 D P R 15-1-1972, n 7 D P R 24-7-1977, n 616, art 53	Disciplinati dal D.M. 4-8- 1992, n 425

DIVISIONE VI  
(Società fiduciarie e di revisione)

19	Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e o di revisione	Legge 23-11-1939, n 1966	gg 300
20	Modifiche al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e o di revisione	Legge 23-11-1939 n 1966	gg 270
21	Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e o di revisione	R D 22-4-1940, n 531	gg 150
22	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e o di revisione a seguito di rinuncia	Legge 23-11-1939, n 1966	gg 90
23	Revoca per atto dell'autorità dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e o di revisione	Legge 23-11-1939, n 1966	gg 150
24	Liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione	D L 5-6-1986, n. 233 convertito nella legge 1-8-1986, n 430	gg 40
25	Autorizzazione ai commissari liquidatori per cancellazione di ipoteche restituzione di pegni e svincoli di cauzioni	R D 16-3-1942, n 267	gg 45
26	Autorizzazione ai commissari liquidatori per l'esercizio degli ulteriori poteri previsti dalla legge	R D 16-3-1942, n 267	gg 90

DIVISIONI VII  
(Agevolazioni finanziarie al commercio)

27	Concessione di agevolazioni finanziarie al commercio ai sensi delle leggi n 517 75, n 15 87 e n 67 88	Legge 10-10-1975, n. 517 Legge 6-2-1987, n. 15 Legge 11-3-1988, n 67	gg 140
28	Concessione di agevolazioni finanziarie al commercio su progetti ai sensi della legge n 121 87	Legge 27-3-1987, n 121	gg 170
29	Concessione di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali all'ingresso	Legge 28-2-1986 n 41	gg 355

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
30	Liquidazione dei contributi ai sensi delle leggi n. 517/75, n. 15/87 e n. 67/88	Legge 10-10-1975, n. 517 Legge 6-2-1987, n. 15 Legge 11-3-1988, n. 67	gg. 60
31	Liquidazione dei contributi ai sensi della legge n. 121/87 . . . .	Legge 27-3-1987, n. 121	gg. 70
32	Liquidazione dei contributi ai centri commerciali all'ingrosso . .	Legge 28-2-1986, n. 41	gg. 70
33	Concessione di agevolazioni finanziarie ai mercati agro-alimentari all'ingrosso	Legge 28-2-1986, n. 41	Determinati dalla delibera CI-PE 21-12-1988 e 31-1-1992

## DIVISIONE VIII

(Regolamento e ordinamento degli U.U.P.P.I.C.A. - Regolamento e vigilanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni e degli altri organismi camerali a carattere associativo. Raccolta di usi e consuetudini)

## DIVISIONE IX

(Finanza camerale- Gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni e degli altri organismi camerali a carattere associativo)

## DIVISIONE X

(Controllo sulla gestione patrimoniale e sulle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni e degli altri organismi camerali a carattere associativo)

34	Approvazione delle deliberazioni delle giunte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro unioni, delle loro aziende speciali e degli altri organismi camerali a carattere associativo	T.U. 20-9-1934, n. 2011 D.M. 4-8-1992, n. 425	Disciplinati dal D.M. 4-8-1992, n. 425
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------

## DIVISIONE XII

(Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi)

35	Ammissione alla verifica metrica e alla legalizzazione di pesi, misure e strumenti per pesare diversi o non contemplati nella tabella B annessa al T.U. delle leggi metriche - R.D. 23-8-1890, n. 7088	R.D. 12-6-1902, n. 226 D.P.R. 12-11-1958, n. 1215 D.P.R. 22-8-1972, n. 622	gg. 150
36	Approvazione CEE del modello e omologazione CEE di strumenti di misura	D.P.R. 12-8-1982, n. 798 Decreto Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 18-3-1988, n. 132 Legge 13-11-1978, n. 727, art. 1	gg. 150
37	Autorizzazione ad officine per il montaggio e/o la riparazione di cronotachigrafi CEG	D.M. 24-5-1979, art. 3 Legge 13-11-1978, n. 727	gg. 105
38	Autorizzazione dei piani di controllo statistico adottati nella produzione di preimballaggi nazionali o CEE	D.P.R. 26-5-1980, n. 391, art. 10 D.L. 3-7-1976, n. 451, art. 7, convertito con legge 19-8-1976, n. 614 Legge 25-10-1978, n. 690, art. 7	gg. 40
39	Verificazioni obbligatorie e facoltative di strumenti di misura	R.D. 31-1-1909, n. 242, art. 9	gg. 120
40	Emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	R.D. 31-1-1909, n. 242 artt. 10 e 93	gg. 35
41	Analisi di oggetti e materie prime in metalli preziosi ai fini della determinazione del titolo	Legge 30-1-1968, n. 46 D.P.R. 30-12-1970, n. 1496	gg. 120

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
DIVISIONE VI (Oli minerali)			
1	Concessione depositi o impianti di lavorazione oli minerali e G P L	R D L. 2-11-1933, n. 1741, art. 4	gg. 365
2	Modifiche sostanziali a depositi o impianti di lavorazione . . .	R D L. 2-11-1933, n. 1741, art. 13	gg. 365
3	Concessione e rinnovo della concessione per l'esercizio, la vendita e la distribuzione di G P L in recipienti	Legge 2-2-1973, n. 7, art. 2	gg. 215
4	Rinnovo concessione impianti di oli minerali . . . . .	R D L. 2-11-1933, n. 1741, art. 9	gg. 365
5	Rinnovo concessione depositi . . . . .	R.D.L. 2-11-1933, n. 1741, art. 9	gg. 365
6	Revoca della concessione per gli impianti di lavorazione oli minerali, depositi oli minerali e G P L	R.D.L. 2-11-1933, n. 1741, art. 17	gg. 200
7	Regolarizzazione amministrativa . . . . .	R D 20-7-1934, n. 1303	gg. 365
8	Voltura concessione impianti di lavorazione oli minerali, depositi oli minerali e G P L.	R D 20-7-1934, n. 1303, art. 40	gg. 125
9	Autorizzazione alla cessione in locazione impianti di lavorazione oli minerali, depositi oli minerali e G.P.L.	R.D. 20-7-1934, n. 1303, art. 25	gg. 125
10	Autorizzazione prosecuzione emissioni inquinanti . . . . .	D P R. 24-5-1988, n. 203, artt. 13, 17	gg. 180
11	Autorizzazione definitiva in base ai progetti di adeguamento . .	D.P.R. 24-5-1988, n. 203, artt. 13, 17	gg. 180
12	Cambio destinazione temporanea di prodotti non petroliferi . .	R.D.L. 2-11-1933, n. 1741, art. 13	gg. 180
13	Permessi provvisori particolari . . . . .	R D 20-7-1934, n. 1303, art. 23	gg. 125
14	Riduzione della capacità di stoccaggio e/o di lavorazione . . . . (trasferimento competenza alla prefettura) . . . . .	R.D.L. 2-11-1933, n. 1741, art. 13.	gg. 125 gg. 155
15	Autorizzazione ad iniziare i lavori in attesa del decreto . . . . .	R.D. 20-7-1934, n. 1303, art. 23	gg. 65
16	Autorizzazione all'esercizio provvisorio in attesa del collaudo . .	R.D. 20-7-1934, n. 1303, art. 23	gg. 65
17	Modifica ragione sociale . . . . .	R.D. 20-7-1934, n. 1303, art. 40	gg. 65
18	Sospensione temporanea dell'esercizio totale o parziale . . . . .	R.D. 20-7-1934, n. 1303, art. 42	gg. 65
19	Riduzione o sospensione scorte . . . . .	Legge 10-3-1986, n. 61, art. 2	gg. 95
20	Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sul G.P.L. . .	Legge 1-10-1985, n. 539, art. 8	gg. 65
21	Notifica della decadenza . . . . .		gg. 65

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Comme
22	Nulla osta importazioni in temporanea e piani di lavorazione olii minerali	D M finanze 7-7-1988	gg 60
23	Sostituzione prodotti a scorta	Circolare n. 209F MICA 6-5-1988	gg 60
24	Modifiche non sostanziali	R D L 2-11-1933, n 1741 art 13	gg 65
25	Prove e messa a punto degli impianti in attesa di collaudo	R D 20-7-1934, n 1303, art 23	gg 60
26	Permessi provvisori in attesa di voltura e di rinnovo della concessione	R.D 20-7-1924, n 1303, art 23	gg 90
27	Notifica del verbale di collaudo ed esercizio definitivo		gg 60
28	Prosecuzione esercizio provvisorio in attesa di collaudo	R D 20-7-1934, n 1303, art 23	gg 60
29	Prosecuzione di permessi provvisori per situazioni particolari	R D 20-7-1934, n 1303, art 23	gg 60
30	Determinazione annuale delle scorte	Legge 9-1-1991, n 9, art. 19	gg 120

**DIVISIONE VII**  
(Distribuzione carburanti)

31	Concessione per l'installazione di impianti di distribuzione	Legge 18-12-1970, n 1034, art 16 D P R 27-10-1971, n 1269, art 13	gg 215
32	Autorizzazione modifiche e/o potenziamenti, cambio intestazione di impianti di distribuzione	Legge 18-12-1970, n 1034, art 16 D P R 27-10-1971, n 1269, art 15	gg 215
33	Nomina commissione collaudo di impianti di distribuzione	D P R 27-10-1971, n 1269, art 24	gg 155

**DIVISIONE VIII**  
(Attività elettrica dell'Enel - Impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili)

34	Autorizzazione alla localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica eserciti dall'Enel e relative modifiche	D P C M 27-12-1988 All IV	gg 210
35	Autorizzazione relativa ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che rilasciano emissioni inquinanti nell'atmosfera eserciti da terzi autoproduttori	D P R 24-5-1988, n 203, art 17 Legge 9-1-1991, n 9, art 22	gg 240
36	Approvazione della convenzione tra Enel ed autoproduttori concernente la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio da parte dell'Enel della facoltà prevista dalla legge 529/82	Legge 7-8-1982, n 529, art 3	gg 210

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
37	Autorizzazione alla riduzione del livello di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche	D P R 23-8-1982, n 776, art 7	gg. 35
38	Autorizzazione a detenere le scorte di combustibili in luoghi diversi dalla centrale	D P R 23-8-1982, n 776, art 6	gg. 35
39	Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici	R D. 11-12-1933, n. 1775, art 211 Legge 9-12-1986, n 896	gg. 210

## DIVISIONE IX

(Attività elettrica da enti locali e imprese private - Impianti di produzione elettrica da fonti non rinnovabili)

40	Autorizzazione alle imprese per autoproduzione .	Legge 9-1-1991, n 9, art 20, comma 1	gg. 395
41	Autorizzazione per gruppi elettrogeni	Legge 9-1-1991, n. 9, art 20, comma 5	gg. 395
42	Esercizio di attività elettriche da parte di enti locali	Legge 9-1-1991, n 9, art 21	gg. 125
43	Consenso alle regioni sull'impianto di linee elettriche . .	R D 11-12-1933, n 1775, art 211	gg. 275
44	Volture di titolarità di autorizzazioni . . . .	Legge 9-1-1991, n. 9, art 20	gg. 395

## DIVISIONE X

(Nucleare)

45	Autorizzazione tipo ex art 51 . . . . .	D P R. 13-2-1964, n 185, art 51	gg. 685
46	Determinazione del personale soggetto all'obbligo di cui all'art 49	D P R 13-2-1964, n 185, art 49	gg. 1115
47	Autorizzazione tipo ex art 55 . . . . .	D.P.R. 13-2-1964, n 185, art 55	gg. 1435
48	Approvazione dei piani di protezione fisica degli impianti nucleari	Raccomandazioni A I E A	gg. 1555
49	Autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi	Legge 31-12-1962, n 1860, art 13 D.P.R. 30-12-1965, n. 1704, art 3	gg. 755
50	Autorizzazione al trasporto di materie radioattive	Legge 31-12-1962, n 1860, art. 5 D.P.R. 30-12-1965, n 1704, art 2	gg. 455
51	Nulla-osta al commercio di categoria B di materie radioattive	D P R 13-2-1964, n 185, art 34	gg. 875

## DIVISIONE XI

(Fonti rinnovabili e risparmio energetico)

52	Concessione contributi ex art 10 . . . . .	Legge 29-5-1982, n 308, art 10	gg. 255
53	Erogazione contributi ex art 10 . . . . .	Legge 29-5-1982, n 308, art 10	gg. 180

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
54	Concessione contributi ex art 14	Legge 29-5-1982, n. 308, art. 14	gg. 345
55	Erogazione contributi ex art 14	Legge 29-5-1982, n. 308, art. 14	gg. 180
56	Concessione contributi ex art 11	Legge 29-5-1982, n. 308, art. 11	gg. 345
57	Erogazione contributi ex art 11	Legge 29-5-1982, n. 308, art. 11	gg. 180

DIVISIONE XI  
(Combustibili solidi e gas)

58	Fissazione del termine ultimo per il completamento dei lavori di metanizzazione dei grandi centri urbani	Delibera CIPE 27-2-1981 punto 5, comma 3	gg. 155
59	Riconoscimento della regolare costituzione dei bacini di utenza.	Delibera CIPE 11-2-1988 punto 3	gg. 185
60	Modifiche dei bacini di utenza determinate da ragioni istruttorie	Delibera CIPE 30-7-1991, punto 1, comma 2	gg. 155
61	Proposta al CIPE sul programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno	Legge 28-11-1980, n. 784, art. 11 Legge 9-1-1991, n. 10, art. 24	gg. 215
62	Proposta al CIPE sul programma di metanizzazione della Sardegna	Legge 29-10-1987, n. 445, art. 4 Legge 9-1-1991, n. 10, art. 24	gg. 215
63	Promozione accordi SNAM con altre società per allacciamenti reti distribuzioni comunali	Delibera CIPE 27-2-1981, punto 6	gg. 155

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
(Servizio ispettivo per la sicurezza mineraria)			
1	Riconoscimento di idoneità all'impiego in attività estrattiva di prodotti esplosivi	D.P.R. 9-4-1959, n. 128	gg. 120
2	Rilevo vibrometrico . . . . .	D.P.R. 9-4-1959, n. 128	gg. 150
DIVISIONE II (Programmazione)			
3	Concessione del contributo previsto dall'art. 4 della legge n. 752/82 per l'attuazione della politica mineraria	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 440
4	Liquidazione anticipo sul contributo previsto dall'art. 4, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 100
5	Liquidazione stato avanzamento lavori sul contributo previsto dall'art. 4, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 100
6	Liquidazione saldo sul contributo previsto dall'art. 4, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 155
7	Concessione del contributo previsto dall'art. 9 della legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 170
8	Liquidazione anticipo sul contributo previsto dall'art. 9, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 120
9	Liquidazione saldo sul contributo previsto dall'art. 9, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 245
10	Concessione del contributo provvisorio previsto dall'art. 12 della legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 260
11	Concessione del contributo definitivo previsto dall'art. 12 della legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 260
12	Liquidazione intero utilizzo sul contributo previsto dall'art. 12, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 100
13	Liquidazione rate di ammortamento sul contributo previsto dall'art. 12, legge n. 752/82	Legge 6-10-1982, n. 752 Legge 15-6-1984, n. 246 Legge 30-7-1990, n. 221	gg. 100

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termini
14	Concessione del contributo previsto dall'art 17 della legge n 752/82	Legge 6-10-1982, n 752 Legge 15-6-1984, n 246 Legge 30-7-1990, n 221	gg 375
15	Liquidazione anticipo sul contributo previsto dall'art 17, legge n 752/82	Legge 6-10-1982, n 752 Legge 15-6-1984, n 246 Legge 30-7-1990, n 221	gg 120
16	Liquidazione saldo sul contributo previsto dall'art 17, legge n 752/82	Legge 6-10-1982, n 752 Legge 15-6-1984, n 246 Legge 30-7-1990, n 221	gg 305
17	Concessione del contributo previsto dall'art 3 della legge n 221/90	Legge 30-7-1990 n 221	gg 260
18	Liquidazione anticipo sul contributo previsto dall'art 3 della legge n 221/90	Legge 30-7-1990 n 221	gg 90
19	Liquidazione saldo sul contributo previsto dall'art 3, legge n 221/90	Legge 30-7-1990, n 221	gg 245
20	Concessione del contributo previsto dall'art 7, legge n 221/90	Legge 30-7-1990, n 221	gg 410
21	Liquidazione anticipo su contributo previsto dall'art 7, legge n 221/90	Legge 30-7-1990, n 221	gg 100
22	Liquidazione saldo sul contributo previsto dall'art 7, legge n 221/90	Legge 30-7-1990, n 221	gg 245

## DIVISIONI V

(Sostanze minerali ed energie del sottosuolo, esclusi gli idrocarburi - Affari amministrativi e tecnici - Contenzioso)

23	Conferimento di concessione mineraria	R D 29-7-1927 n 1443	gg 230
24	Rinnovo di concessione mineraria	R D 29-7-1927, n 1443	gg 230
25	Autorizzazione al trasferimento della concessione mineraria	R D 29-7-1927, n 1443	gg 205
26	Autorizzazione alla sospensione dei lavori di coltivazione	R D 29-7-1927 n 1443	gg 170
27	Autorizzazione all'ampliamento o alla riduzione dell'area della concessione	R D 29-7-1927, n 1443	gg 170
28	Estensione dell'oggetto della coltivazione	R D 29-7-1927, n 1443	gg 170
29	Accettazione della rinuncia alla concessione	R D 29-7-1927, n 1443	gg 170
30	Pronuncia di decadenza del concessionario.	R D 29 7 1927, n 1443	gg 230
31	Dichiarazione di pubblica utilità	R.D 29-7-1927 n 1443	gg 95
32	Occupazione d'urgenza	Legge 10-2-1953, n 136	gg 65

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
33	Autorizzazione di iscrizione ipotecaria sulle concessioni minerarie	R D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 55
34	Conferimento permesso di ricerca . . . . .	R D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 245
35	Proroga del permesso di ricerca . . . . .	R D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 245
36	Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca. . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 40
37	Pronuncia della decadenza del permissionario . . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 140
38	Autorizzazione all'estensione o alla riduzione dell'area . . . . .	R D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 170
39	Autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca	R.D. 29-7-1927, n. 1443	gg. 205

*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*

DIVISIONE V

(Bollettino, cartografia, studi di aggiornamento e sicurezza)

40	Classificazione risorse geotermiche . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 140
41	Nulla osta alla perforazione di pozzi e all'installazione di strutture fisse di produzione in mare	D P.R. 24-5-1979, n. 886	gg. 40
42	Concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare	D P.R. 24-5-1979, n. 886	gg. 415
43	Contratti per la chiusura mineraria di pozzi eruttivi a carico dell'amministrazione	R.D. 18-11-1923, n. 2440 R D 23-5-1924, n. 827	gg. 50

*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*

DIVISIONE VI

(Permessi di prospezione e di ricerca)

44	Conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 250
45	Conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in mare	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 290
46	Proroga	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 210
47	Trasferimento quote del permesso	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 115

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
48	Accettazione di rinuncia al permesso . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 95
49	Dichiarazione di decadenza del permissionario . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 210
50	Riduzione volontaria dell'area del permesso di ricerca . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 215
51	Conferimento del permesso geotermico . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 315
52	Proroga del permesso geotermico . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 315
53	Trasferimento quote . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 115
54	Riduzione volontaria dell'area del permesso . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 215
55	Dichiarazione di decadenza del permissionario . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 210
56	Accettazione della rinuncia al permesso . . . . .	Legge 9-12-1986, n. 896	gg. 95

*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*

**DIVISIONE VII**  
(Concessioni di idrocarburi)

57	Conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 235
58	Proroga della concessione . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6	gg. 225
59	Trasferimento quote di titolarità della concessione . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 115
60	Accettazione di rinuncia alla concessione . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 105
61	Dichiarazione di decadenza del concessionario . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 210
62	Ampliamento o riduzione volontaria dell'area . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 215
63	Autorizzazione alla variazione del programma dei lavori di coltivazione . . . . .	Legge 11-1-1957, n. 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n. 9	gg. 210

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
--------------------	--------------	-------	---------

*Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*DIVISIONI VIII  
(Contenzioso e legislazione)

64	Dichiarazione di pubblica utilità	R D 29-7-1927, n 1443	gg 165
65	Occupazione d'urgenza	Legge 10-2-1953, n 136	gg 90
66	Erogazione contributi pozzi geotermici	Legge 9-12-1986, n 896	gg 175
67	Aggiornamento inventario	Legge 9-12-1986, n 896	gg 475

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEI DISTRETTI MINERARI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
1	Conferimento di concessione mineraria per minerali di interesse locale	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
2	Rinnovo di concessione mineraria	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
3	Autorizzazione al trasferimento di concessione mineraria . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 300
4	Nuova intestazione di concessione mineraria . . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
5	Autorizzazione alla sospensione dei lavori di coltivazione	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 50
6	Autorizzazione alla riduzione dell'area	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 130
7	Autorizzazione all'estensione dell'oggetto di coltivazione	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 130
8	Autorizzazione all'ampliamento dell'area di concessione mineraria	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
9	Autorizzazione all'occupazione temporanea del soprassuolo e determinazione provvisoria dell'indennità	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 60
10	Conferimento di permesso di ricerca per minerali di interesse locale	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
11	Proroga del permesso di ricerca . . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 190
12	Nuova intestazione del permesso di ricerca . . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 45
13	Autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 200
14	Pronuncia di decadenza del permesso di ricerca. . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 170
15	Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca. . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 170
16	Autorizzazione alla riduzione dell'area del permesso di ricerca .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 60
17	Autorizzazione all'estensione dell'area del permesso di ricerca .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 130
18	Autorizzazione all'estensione di minerali in permesso di ricerca .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 130
19	Autorizzazione alla perforazione di pozzi. . . . .	R.D. 29-7-1927, n. 1443 D.P.R. 28-6-1955, n. 620	gg 40

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
20	Approvazione dei programmi di lavoro per le concessioni minerarie	R D 29-7-1927, n 1443 D P R 28-6-1955, n 620	gg 50
21	Rapporto finale delle istruttorie per il conferimento, rinnovi, proroghe, trasferimento di concessioni o permessi di ricerca	R D 29-7-1927, n 1443 D P R 28-6-1955, n 620	gg 190
22	Rapporto finale dell'istruttoria per la pronuncia della decadenza o per l'accettazione della rinuncia alla concessione mineraria	R D 29-7-1927, n 1443 D P R 28-6-1955, n 620	gg 320

*Sezioni Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia*

1	Approvazione programmi di perforazione pozzi in mare e autorizzazione per posa di piattaforma e scalines	D P R 24-5-1979, n 886	gg 90
2	Approvazione progetti impianti raccolta e smistamento idrocarburi	D P R 9-4-1959, n 128	gg 90
3	Autorizzazione dell'inizio di produzione ed esercizio degli impianti in mare	D P R 24-5-1979, n 886	gg 120
4	Rapporto finale dell'istruttoria per il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi	Legge 11-1-1957, n 6 Legge 21-7-1967, n 613 Legge 9-1-1991, n 9	gg 120
5	Rapporto finale dell'istruttoria per l'accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione di idrocarburi	Legge 11-1-1957, n 6 Legge 21-7-1967, n. 613 Legge 9-1-1991, n 9	gg 70
6	Accertamento delle istanze di occupazione d'urgenza ai fini dell'imposizione dei metanodotti	Legge 10-2-1953, n. 136	gg 150
7	Accertamento delle istanze di contributo per pozzi esplorativi a bassa entalpia	Legge 9-12-1986, n 896	gg 120
8	Accertamento sugli infortuni	D P R 9-4-1959, n 128	gg 60
9	Approvazione dei programmi dei lavori geologici e geofisici in mare e relative autorizzazioni	Legge 21-7-1967, n 613	gg 40
10	Certificazioni fiscali	Legge 21-7-1967, n 613 Legge 9-1-1991, n 9	gg 50

## FINCO DEI PROCEDIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<b>DIVISIONE II</b> (Interventi per la ristrutturazione, riconversione e risanamento delle imprese industriali)			
1	Modifica delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977 a seguito di variazioni di programmi già approvati	Legge 12-8-1977, n. 675	gg. 250
2	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977 nel caso di cui sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 12-8-1977, n. 675 Art. 18 legge 26-4-1983, n. 130	gg. 245
3	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/1977 nel caso in cui non sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 12-8-1977, n. 675	gg. 90
4	Erogazioni contributi interessi su finanziamenti agevolati di cui all'art. 4, lettera b) della legge n. 675/1977	Legge 12-8-1977, n. 675	gg. 110
5	Erogazioni contributi interessi su prestiti obbligazionari di cui all'art. 4, lettera c) della legge n. 675/1977	Legge 12-8-1977, n. 675	gg. 110
6	Modifica delle agevolazioni di cui alla legge n. 370/1986 nel caso di variazioni a programmi già approvati	Legge 21-6-1986, n. 370	gg. 250
7	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 370/1986 nel caso in cui sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 21-6-1986, n. 370	gg. 245
8	Erogazione agevolazioni di cui alla legge n. 370/1986 nel caso in cui non sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 21-6-1986, n. 370	gg. 90
9	Modifica delle agevolazioni di cui alla legge n. 7/1986, nel caso di variazioni di programmi già approvati	Legge 24-1-1986, n. 7	gg. 190
10	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 7/1986 nel caso in cui sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 24-1-1986, n. 7	gg. 245
11	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 7/1986 nel caso in cui non sia necessario acquisire le risultanze della commissione di accertamento	Legge 24-1-1986, n. 7	gg. 90

**DIVISIONE III**

(Interventi per le piccole e medie imprese industriali)

12	Iscrizione delle società di locazione finanziata nell'albo speciale previsto dall'art. 9, comma 13, legge n. 64/1986	Legge 1-3-1986, n. 64	gg. 240
13	Concessione ed erogazione del contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese per acquisto macchinari a tecnologia avanzata	Legge 3-10-1987, n. 399	gg. 180
14	Emissione ordinativi di pagamento sul contributo	Legge 3-10-1987, n. 399	gg. 105
15	Concessione del contributo in conto interessi alle imprese industriali per installazione di impianti smaltimento rifiuti	Legge 10-9-1982, n. 915	gg. 240

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termini
16	Concessione del contributo in conto interessi alle imprese colpite da calamità naturali	Legge 13-5-1985, n 198, art 9	gg. 240
17	Concessione ed erogazione parziale del contributo a fondo perduto alle cooperative di produzione e lavoro	Legge 27-2-1985, n 49, titolo II	gg. 240
18	Erogazione delle restanti quote di contributo	Legge 27-2-1985, n. 49, titolo II	gg. 90
19	Concessione ed erogazione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie	Cap 2073 dello stato di previsione della spesa	gg. 180

## DIVISIONI IV

(Liquidazione delle agevolazioni alle imprese industriali)

20	Emissione titoli di spesa relativi all'erogazione delle rate di contributi con scadenze annuali e o semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre in base ai decreti ministeriali di liquidazione dei contributi di cui alle leggi n 1101/71, n 464/72, n 623/59 e DPR n 902/76	Legge n 1101/1971 Legge n. 464/1972 Legge n 623/1959 D P R n 902/1976	gg. 90
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------

## DIVISIONI V

(Interventi per le imprese industriali danneggiate da pubbliche calamità)

21	Concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese che si insediano nelle aree agevolate dei consorzi di industrializzazione delle province di Belluno e Pordenone	Legge 31-5-1964, n 357, lett a), dell'art. 19- <i>quater</i> sub art 16	gg. 160
22	Autorizzazione al finanziamento agevolato a concessione del contributo in conto interessi in favore delle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e Pordenone	Legge 31-5-1964, n 357, lett b), dell'art 19- <i>quater</i> sub art 16	gg. 82
23	Proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento del carattere di «pubblica calamità» ad eccezionali eventi naturali, ai fini delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952 n 50	Art 4 legge 15-5-1954, n 234	gg. 155
24	Approvazione dell'assegnazione dell'area agevolata a favore delle imprese che si insediano nei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e Pordenone	Legge 31-5-1964, n 357	gg. 41
25	Proroga del termine finale dei lavori fissati con il decreto di cui al n 21	Legge 31-5-1964, n 357	gg. 41
26	Proroga dell'inizio dell'ammortamento del finanziamento agevolato fissato con il decreto di cui al n 22	Legge 31-5-1964, n 357	gg. 95
27	Liquidazione del contributo in conto interessi sul finanziamento autorizzato con il decreto di cui al n 22	Legge 31-5-1964, n 357	gg. 120
28	Emissione ordinativi diretti a favore dell'impresa beneficiaria per il pagamento del contributo in conto capitale concesso con il decreto di cui al n 21	Legge 31-5-1964, n 357	gg. 75

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termini
29	Emissione ordinativi diretti a favore dell'Istituto di credito autorizzato a concedere il finanziamento agevolato con il decreto di cui al n. 22 per il pagamento del relativo contributo in conto interessi	Legge 31-5-1964, n. 357	gg. 122
30	Accreditamento in contabilità speciale a favore dei prefetti della somma necessaria per il pagamento dei contributi concessi alle piccole e medie imprese ed agli artigiani colpiti da pubblica calamità ai sensi dell'art. 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni	Art. 2 legge 5-5-1977, n. 209	gg. 32

DIVISIONE VI  
(Interventi settoriali)

31	Proposta al CIPI per la modifica delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 452/87, a seguito di variazioni di programmi già approvati	Legge 3-11-1987, n. 452 Art. 20 legge 17-2-1982, n. 46	gg. 155
32	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 452/87 . . . . .	Legge 3-11-1987, n. 452 Art. 18 legge 26-4-1983, n. 130	gg. 235
33	Concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 181/1989	Art. 11, commi 1 e 3, legge 15-5-1989, n. 181	gg. 195
34	Concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 181/1989	Art. 11, commi 3 e 6, legge 15-5-1989, n. 181	gg. 195
35	Erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1 e 6, della legge n. 181/1989	Art. 11 legge 15-5-1989, n. 181	gg. 235

DIVISIONE VII  
(Interventi per le imprese in crisi)

36	Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, nomina o sostituzione del commissario (o dei commissari) straordinario	Legge 3-4-1979, n. 95, artt. 1 e 2	gg. 45
37	Nomina o sostituzione del Comitato di sorveglianza . . . . .	Legge 3-4-1979, n. 95, art. 2	gg. 60
38	Proroga o revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa	Legge 3-4-1979, n. 95	gg. 105
39	Autorizzazione del programma di risanamento o sua variazione	Legge 3-4-1979, n. 95	gg. 130
40	Autorizzazione all'esecuzione degli atti e delle azioni su proposta del commissario	Legge 3-4-1979, n. 95 Legge fallimentare	gg. 60
41	Cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni di imprese in amministrazione straordinaria	Legge 3-4-1979, n. 95, art. 6	gg. 45
42	Chiusura di una procedura di amministrazione straordinaria	Legge 3-4-1979, n. 95, art. 6-ter Legge 6-2-1987, n. 19, art. 4	gg. 55
43	Autorizzazione alla presentazione di proposte di concordato	Legge fallimentare	gg. 85

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	pagine
<b>DIVISIONI VIII</b> (Interventi per lo sviluppo tecnologico delle imprese industriali)			
44	Deliberazione dell'intervento del Fondo per l'innovazione tecnologica	Art. 16, comma 2, legge 17-2-1982, n. 46	gg. 365
45	Assunzione degli impegni di spesa sul Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica	Art. 16, comma 6, legge 17-2-1982, n. 46	gg. 145
<b>DIVISIONI IX</b> (Liquidazione delle agevolazioni previste per lo sviluppo tecnologico delle imprese industriali)			
46	Modifica delle agevolazioni di cui alla legge n. 46/1982 a seguito di variazioni di programmi già approvati	Artt. 14 e 18, legge 17-2-1982, n. 46	gg. 130
47	Approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto a seguito di variazioni di programmi	Art. 16, legge 17-2-1982, n. 46	gg. 135
48	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 46/1982 nel caso in cui sia necessario acquisire le risultanze della Commissione di accertamento: erogazioni a saldo	Artt. 14 e 18, legge 17-2-1982, n. 46, art. 18, commi 6 e 7, legge 26-4-1983, n. 130	gg. 380
49	Erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 46/1982 nel caso in cui non sia necessario acquisire le risultanze della Commissione di accertamento: erogazioni per stati di avanzamento	Artt. 14 e 18, legge 17-2-1982, n. 46	gg. 185
50	Nomina della Commissione di accertamento . . . . .	Art. 18, legge 26-4-1983, n. 130	gg. 125
51	Erogazione dell'emolumento ai membri della Commissione . . . . .	Art. 18, legge 26-4-1983, n. 130	gg. 65
<b>DIVISIONI X</b> (Artigianato - Piccole e medie imprese)			
52	Concessione alle regioni della quota del Fondo nazionale dell'artigianato, loro spettante annualmente	Art. 3, D.L. 31-7-1987, n. 318 convertito nella legge 3-10-1987, n. 399	gg. 90
53	Approvazione delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 453/1989	D.M. 28-11-1989, n. 453	gg. 50
54	Concessione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 453/1989	D.M. 28-11-1989, n. 453	gg. 110
55	Anticipazione o erogazione del contributo di cui al punto precedente	D.M. 28-11-1989, n. 453	gg. 90

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termini
<b>DIVISIONE XIII</b> (Industria riseria, molitoria, della pastificazione e delle materie grasse)			
56	Autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione	Comma 7-bis, dell'art. 8 del D-L 4-9-1987, n. 366, convertito nella legge 3-11-1987, n. 452	gg. 400
57	Autorizzazione a produrre a scopo di vendita, per conto terzi e per esclusivo consumo aziendale, mangimi contenenti integratori ed integratori medicinali	Legge 15-2-1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 31-3-1988, n. 152	gg. 620
58	Riconoscimento di impresa produttrice di amido, fecola e derivati	Art. 2, Reg. C.F.L. n. 1009/86 Art. 1, D.M. 31-5-1989	gg. 305
59	Riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva	Art. 2, Reg. C.F.L. n. 3089/78 Art. 2, D.M. 4-3-1981	gg. 395
<b>DIVISIONE XIV</b> (Industria saccarifera e delle bevande - Industria delle conserve, degli estratti alimentari ed alimentari vari)			
60	Autorizzazione all'importazione di acqueviti	Legge 7-12-1951, n. 1559	gg. 126

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<b>DIVISIONE II</b> (Affari amministrativi concernenti i brevetti)			
1	Concessione di licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo del brevetto di invenzione	R.D. 29-6-1939, n. 1127, art. 54 D.P.R. 26-2-1968, n. 849, art. 1	gg. 300
2	Concessione di riduzione della tassa per offerta al pubblico di licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione	R.D. 29-6-1939, n. 1127, art. 50 D.P.R. 22-6-1979, n. 338	gg. 90
3	Rilascio di estratti e copie o certificati, in materia di brevetti	R.D. 29-6-1939, n. 1127, art. 96 R.D. 21-6-1942, n. 929, art. 79, secondo comma R.D. 25-8-1940, n. 1411, art. 1	gg. 60
4	Trascrizioni e annotazioni di atti relativi a domande di brevetto e a brevetti nazionali ed europei concessi	R.D. 29-6-1939, n. 1127, art. 66 R.D. 21-6-1942, n. 929, art. 49 e art. 79, secondo comma R.D. 31-10-1941, n. 1354, art. 57	gg. 230
5	Certificati relativi all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale	D.M. 3-4-1981, art. 2, comma 1, lettera d)	gg. 60
6	Iscrizione all'albo dei mandatari in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali	D.M. 3-4-1981, art. 2, comma 1, lettera d)	gg. 60
7	Approvazione e aggiornamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale	D.M. 3-4-1981, art. 21	gg. 60
<b>DIVISIONE III</b> (Modelli industriali nazionali e internazionali)			
8	Concessione di brevetti per modelli industriali di utilità e ornamentali	R.D. 29-6-1939, n. 1127 R.D. 25-8-1940, n. 1411 R.D. 31-10-1941, n. 1354 Legge 14-2-1987, n. 60	gg. 90
<b>DIVISIONE IV</b> (Esame domande e concessione brevetti sezioni A-B-C - Brevetti per nuove varietà vegetali)			
9	Concessione di brevetti di nuove varietà vegetali . . . . .	D.P.R. 12-8-1975, n. 974, art. 12 D.M. 22-10-1976	gg. 330
10	Concessioni di brevetti per invenzioni rientranti nelle sezioni della classifica internazionale di Strasburgo, relative a necessità umane, processi produttivi, chimica e metallurgia (A-B-C)	R.D. 29-6-1939, n. 1127 R.D. 5-2-1940, n. 244 D.P.R. 30-6-1972, n. 540 D.M. 22-2-1973 D.P.R. 22-6-1979, n. 338	gg. 90

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine
<b>DIVISIONI V</b> (Esame domande e concessioni brevetti sezioni D-E-F)			
11	Concessioni di brevetti per invenzioni rientranti nelle sezioni della classifica internazionale di Strasburgo relative a tessili, carta, costruzioni fisse, meccanica, illuminazione, riscaldamento (D-E-F)	R.D. 29-6-1939, n. 1127 R.D. 5-2-1940, n. 244 D.P.R. 30-6-1972, n. 540 D.M. 22-2-1973 D.P.R. 22-6-1979, n. 338	gg 90
<b>DIVISIONI VI</b> (Esame domande e concessione brevetti G - H)			
12	Concessioni di brevetti per invenzioni rientranti nelle sezioni della classifica internazionale di Strasburgo per fisica ed elettricità (G-H)	R.D. 29-6-1939, n. 1127 R.D. 5-2-1940, n. 244 D.P.R. 30-6-1972, n. 540 D.M. 22-2-1973 D.P.R. 22-6-1979, n. 338	gg 90
<b>DIVISIONE VII</b> (Brevetti europei o brevetti comunitari - Domande di brevetto internazionali PCT)			
13	Registrazione dei brevetti europei nel «Registro italiano dei brevetti europei»	D.P.R. 8-1-1979, n. 32	gg 30
<b>DIVISIONE VIII</b> (Marchi nazionali)			
14	Concessione di brevetto per marchio d'impresa	R.D. 21-6-1942, n. 929 D.P.R. 8-5-1948, n. 795 Legge 24-12-1959, n. 1178, art. 3 Legge 28-4-1976, n. 424	gg 60
<b>DIVISIONE IX</b> (Marchi internazionali e denominazione d'origine)			
15	Certificati di registrazione internazionale dei marchi	Legge 28-4-1976, n. 424	gg 60
16	Annotazioni e trascrizioni nel registro internazionale relative ai marchi internazionali	Legge 28-4-1976, n. 424	gg 90

## NOTE

## AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

«Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2 il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Note all'art. 1

Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

## Note all'art. 3

Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,

qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8 - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 (Accertamenti d'ufficio) - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18 - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertate d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

## Nota all'art. 4

Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

*Nota all'art. 5*

Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990

«Art. 10 — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24,

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento»

*Nota all'art. 6*

Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990

«Art. 16 — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17 — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del

procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16»

*Nota all'art. 7*

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6

*Nota all'art. 8*

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6

*Nota all'art. 10*

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990

«Art. 6 — 1. Il responsabile del procedimento

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento,

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti,

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

93G0406

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Calanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.  
Via Farrini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

- ◇ Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19
- ◇ Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DULIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

- ◇ Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castelfo, 10

## SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ENNA

- ◇ Libreria BUSCEMI-G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Maccahè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 4742/43  
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993.

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 345.000	- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000	- semestrale	L. 44.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 63.000	- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000	- semestrale	L. 105.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 193.000	- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 2 0 0 2 0 2 2 9 3 \*

L. 4.200